

Sezione OLAF

Diritto di Seguito - Vademecum

Roma, 1 Febbraio 2019

- Fornire le **linee guida** in grado di **agevolare gli adempimenti degli operatori** del mercato dell'arte, per **il pagamento del diritto di seguito**
- Creare uno **strumento operativo e pratico** a supporto degli adempimenti necessari **per la corretta applicazione del diritto di seguito**, in coerenza con le procedure in essere e destinato ad evolvere in base alle **esigenze operative** e alle eventuali modifiche **legislative**

- Contesto normativo del diritto di seguito
- Linee guida
- Indicazioni operative

In generale, **il diritto d'autore**, che nasce in capo a chi crea un'opera all'atto della creazione e che non richiede alcun adempimento formale per il suo riconoscimento, **comprende due tipi di diritti: i diritti morali** (primi fra tutti quello di rivendicare la paternità dell'opera e quello di opporsi a qualunque modifica della medesima) **e i diritti patrimoniali o di utilizzazione economica**.

Mentre questi ultimi possono essere ceduti dall'autore, durano tutta la vita del medesimo e permangono fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (l'opera infatti cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza dover chiedere alcuna autorizzazione, né dover pagare alcun compenso), i diritti morali sono inalienabili e non hanno termine di durata, quindi, dopo la morte dell'autore possono essere fatti valere dagli eredi senza limiti di tempo.

Riguardo alle **opere dell'ingegno** (ad esempio i romanzi) si deve rilevare in linea generale che: **in quanto espressione della creatività dell'autore, sono beni immateriali** ed appartengono sempre a chi li ha creati, **e inoltre in relazione al supporto fisico, nel quale sono incorporati, sono anche beni materiali**. Questa seconda caratteristica rende le opere riproducibili in copie e acquistabili sul mercato e di conseguenza ogni esemplare è di proprietà di chi lo acquista.

Il diritto di seguito, istituto del diritto di autore, di cui beneficiano gli artisti ed i loro eredi, non ha natura diversa dagli altri diritti che la legge riconosce all'autore. Tuttavia, ha alcune peculiarità che lo distinguono dal resto dei diritti di utilizzazione economica.

Mentre le opere dell'ingegno in generale sono caratterizzate dalla loro massima riproducibilità, oggi resa moltiplicabile pressoché all'infinito dall'evoluzione tecnologica, nel caso delle **opere delle arti figurative** (quadri, disegni, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, manoscritti originali, creazioni di design) la possibilità di **riproduzione dell'originale è sostanzialmente assente** (fatte salve specifiche considerazioni che hanno riguardo alle opere create dall'autore in numero limitato). **L'opera d'arte originale può circolare esclusivamente con il supporto fisico che la racchiude, a causa del rapporto indissolubile** che, all'atto del processo creativo, si stabilisce **tra l'espressione artistica e la materia**, nella quale essa è fissata (massima materializzazione dell'opera).

Questa condizione, tipica delle opere delle arti figurative, **si pone a fondamento del diritto di seguito, la cui finalità è proprio quella di consentire all'artista di seguire la fortuna delle opere da lui create anche dopo averle vendute o comunque cedute** ad altri e, quindi, di **partecipare all'eventuale incremento del loro valore**, che nel corso del tempo e in relazione alla fama raggiunta potrà risultare anche esponenziale, come la storia ed il mercato ci insegnano.

In considerazione di questa ragione, **il legislatore ha attribuito al diritto di seguito le seguenti caratteristiche** che lo distinguono – in parte – dagli altri diritti patrimoniali posti a tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo:

- 1) non può formare oggetto di alienazione, né di rinuncia**, nemmeno in via preventiva;
- 2) non è soggetto a preventiva autorizzazione** da parte dell'artista, ma **è costituito come diritto ad un compenso**, la cui misura è fissata per legge.

Inoltre il diritto di seguito si applica solo nei casi in cui la **transazione avviene tramite un professionista del settore dell'arte**, tipicamente gallerie d'arte e case d'asta:

1. La **galleria d'arte** è un'impresa che ha come missione la esposizione in appositi locali di opere d'arte e la loro commercializzazione;
2. La **casa d'asta** è un'impresa specializzata nella vendita pubblica di opere d'arte al miglior offerente, attraverso l'organizzazione di apposite aste.

Premessa e contesto normativo

3. Il recepimento della normativa sul diritto di seguito in Italia

Il diritto di seguito venne introdotto nella legge italiana sul diritto d'autore (Legge 633/1941), ma le disposizioni in materia, che prevedevano una partecipazione dell'autore all'incremento di valore conseguito nelle vendite pubbliche successive alla prima, non trovarono mai effettiva applicazione a causa di un sistema troppo macchinoso e complesso.

Con la Direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001, il diritto di seguito viene introdotto nella UE. Essa definisce le regole per il recepimento dell'istituto da parte degli Stati membri in modo uniforme con la finalità di non produrre distorsioni nel mercato dell'arte.

A seguito della Direttiva, **il D.Lgs 13 febbraio 2006 n. 118 ha introdotto nuovamente il diritto di seguito in Italia a far tempo dal 9 aprile 2006**, modificando gli artt. 144-155, 172 e 182 bis della Legge sul diritto di autore.

Quindi, il DPR 29 dicembre 2007 n. 275 ha modificato gli artt. 44-48 del Regolamento esecutivo della Legge 633/1941, entrando in vigore il 5 marzo 2008.

Infine, il Decreto Ministeriale del 23 aprile 2008 ha fissato la provvigione spettante a SIAE a copertura dei costi per la gestione del servizio.

Art. 144.

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Art. 145.

1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Art. 146.

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

Art. 147.

1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Art. 148.

1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

Dopo i 70 anni dalla morte le opere si considerano in pubblico dominio

Art. 149.

1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Art. 150.

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
 - a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;
 - b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
 - c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
 - d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
 - e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 151.

1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.

Art. 152.

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 153.

1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Art. 154.

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.

Art. 155.

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Art. 172.

1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

Art. 182-bis.

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
 - a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
 - b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
 - c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
 - d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.

d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.

- Contesto normativo del diritto di seguito
- Linee guida
- Indicazioni operative

Autori

1. A chi è dovuto

- Tutti gli autori **cittadini italiani**, membri e non membri SIAE
- Tutti gli autori **cittadini di paesi UE**, membri e non membri SIAE
- Gli autori **cittadini dei paesi extra UE a condizione di reciprocità** (e quindi laddove le leggi nazionali di quei paesi garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani)
- Tutti gli autori **cittadini extra UE residenti in Italia** (anche se cittadini di paesi senza condizione di reciprocità)

Transazioni

2A. Per quali transazioni è dovuto

- **Vendite dell'opera che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:**
 - **successive alla prima cessione** operata direttamente dall'autore dell'opera (la prima cessione si considera tramite vendita, ma anche tramite successione o donazione)
 - **avvenute con l'intervento di un professionista** del mercato dell'arte (galleria d'arte, casa d'aste o altro professionista del settore) in qualità di venditore, acquirente e intermediario
 - **concluse al prezzo di vendita** (al netto dell'IVA) **non inferiore a €3.000**, ad eccezione di *stock exemption* (vedi punto 2B)

2B. Per quali transazioni non è dovuto

- **Prima cessione** dell'opera effettuata direttamente dall'autore (ma non dall'erede o dal donatario)
- **Vendite successive** alla prima cessione...
 - ...**senza** la partecipazione di un **professionista** del mercato dell'arte
 - ... pur **con la partecipazione** del professionista **se:**
 - ...il **prezzo di vendita** (al netto dell'IVA) è **inferiore a €3.000**
 - ...il **prezzo vendita** (al netto dell'IVA) è **compreso tra €3.000 e €10.000** e l'opera era stata **acquistata direttamente dall'autore da parte del professionista nei 3 anni precedenti** (c.d. *stock exemption* – l'onere della prova è a carico del professionista)

Sono escluse le transazioni relative a soggetti in pubblico dominio o qualificati "senza reciprocità"

Art. 146. L. 633/1941 – Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.



Affinché vi sia reciprocità, pertanto, si deve fare esclusivo riferimento all'esistenza di una legislazione nello Stato straniero di cui è cittadino l'autore considerato, che disciplini il diritto di seguito e lo riconosca agli artisti italiani.

Tuttavia, si distinguono due tipologie di Stati con reciprocità normativa:

- A. Stati membri dell'**Unione Europea** (cfr Tabella A);
- B. Stati extra Unione Europea la cui legislazione riconosca lo stesso diritto** in favore dei cittadini italiani e dei loro aventi causa (cfr Tabella B).

Stati dell'Unione Europea



- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Austria | 15. Lituania |
| 2. Belgio | 16. Lussemburgo |
| 3. Bulgaria | 17. Malta |
| 4. Cipro | 18. Paesi Bassi |
| 5. Croazia | 19. Polonia |
| 6. Danimarca | 20. Portogallo |
| 7. Estonia | 21. Regno Unito |
| 8. Finlandia | 22. Repubblica Ceca |
| 9. Francia | 23. Romania |
| 10. Germania | 24. Slovacchia |
| 11. Grecia | 25. Slovenia |
| 12. Irlanda | 26. Spagna |
| 13. Italia | 27. Svezia |
| 14. Lettonia | 28. Ungheria |

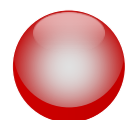
**Stati extra Unione Europea
con la normativa DDS**



- | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 1. Algeria | 18. Georgia | 35. Messico |
| 2. Australia | 19. Guatemala | 36. Moldavia |
| 3. Azerbaijan | 20. Guinea | 37. Monaco |
| 4. Bielorussia | 21. Honduras | 38. Montenegro |
| 5. Bolivia | 22. India | 39. Nicaragua |
| 6. Brasile | 23. Iraq | 40. Norvegia |
| 7. Bosnia Erzegovina | 24. Islanda | 41. Panama |
| 8. Burkina Faso | 25. Kazakhstan | 42. San Marino |
| 9. Cameroon | 26. Kyrgyzstan | 43. Senegal |
| 10. Cile | 27. Laos | 44. Serbia |
| 11. Colombia | 28. Liechtenstein | 45. Tunisia |
| 12. Congo | 29. Paraguay | 46. Turchia |
| 13. Costa d'Avorio | 30. Peru | 47. Ucraina |
| 14. Costa Rica | 31. Russia | 48. Uruguay |
| 15. Ecuador | 32. Madagascar | 49. Vaticano |
| 16. Filippine | 33. Mali | 50. Venezuela |
| 17. Gabon | 34. Marocco | |

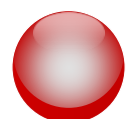
Il concetto di «prima cessione»

Definizione e conseguenze operative

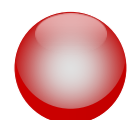


La **prima cessione** dell'opera effettuata direttamente dall'artista è sempre esentata dal pagamento del DDS. Con il termine "prima cessione" si intende un'espressione più ampia della “vendita”, ed atta a ricomprendere **tutte le tipologie di transazioni aventi effetti reali** (quindi inerenti al trasferimento della proprietà), come ad esempio:

- passaggio *mortis causa* (es. successione)
- atti traslativi della proprietà *inter vivos* senza corrispettivo (es. permuta)
- vendita



Le vendite in generale, ed anche quelle relative alle prime cessioni, che prevedono l'intervento di un professionista del mercato dell'arte avvengono (spesso) **sulla base di mandati a vendere** con o senza rappresentanza (senza trasferimento di proprietà tra l'autore e il professionista ma con un unico perfezionamento tra l'acquirente e il venditore) **in forza dei quali il proprietario affida in consegna le opere agli operatori professionali** (gallerie, case d'asta), **i quali provvedono alla vendita a terzi**, trattengono la loro provvigione per la prestazione resa e retrocedono il quantum all'artista [le casistiche relative a prime cessioni e a cessioni successive alla prima nei contratti di mandato sono articolate nel prosieguo del documento].



Nel caso dei contratti di mandato in una recentissima informativa del MIBAC al Direttore Generale della SIAE del 2 Ottobre 2018 – all'esito dei lavori della commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore del 24 Marzo 2015 – il MIBAC chiarisce e auspica che le parti coinvolte, e cioè il committente e il commissionario, **si adoperino per produrre e conservare in modo diligente le opportune documentazioni al fine di escludere l'operatività delle presunzioni di cessione e acquisto** (come da DPR 441 del 1997): è cioè necessario che il professionista dimostri di avere ricevuto i beni (che si trovano in uno dei luoghi dove svolge le proprie operazioni) in base ad un titolo e che le transazioni tra acquirente e venditore e tra professionista e venditore avvengano con corrette e documentate modalità operative (sia in termini contrattuali, sia come date di incasso e conseguente fatturazione).

Transazioni: Vendita

Casistiche di assoggettabilità e di esenzione dal pagamento del DDS

Vendita con pagamento differito: questo caso è assimilabile alla vendita in quanto la cessione **si perfeziona al momento della consegna del bene** indipendentemente dal pagamento

Nei casi in cui l'autore utilizzi una società di persone o di capitali (anche unipersonale) per vendere l'opera d'arte si presume comunque la preventiva cessione dall'autore alla società in questione, pertanto si ricade nel punto B e cioè l'operazione è soggetta

Casistiche

Assoggettabilità al DDS (nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

1° vendita

Vendita proprietario - professionista

A. Il proprietario è l'autore

A. La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

B. Il proprietario è l'erede o un altro soggetto non autore

B. La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS

2° vendita

Vendita professionista - acquirente

A. Il professionista ha acquistato l'opera e sono vere tutte e tre le condizioni sottostanti:

- direttamente dall'autore
- Nei tre anni precedenti la vendita
- Il prezzo di quest'ultima non supera € 10.000

A. La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS SOLO SE la data della prima vendita risulta documentata dall'emissione di regolare fattura oppure da apposito contratto e sono valide tutte e tre le condizioni previste dalla casistica A

Altrimenti, se la data della prima vendita non è correttamente documentata, oppure non sono valide tutte e tre le condizioni previste dalla casistica A, la transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS

B. Il professionista ha acquistato l'opera e sono vere tutte e tre le condizioni sottostanti:

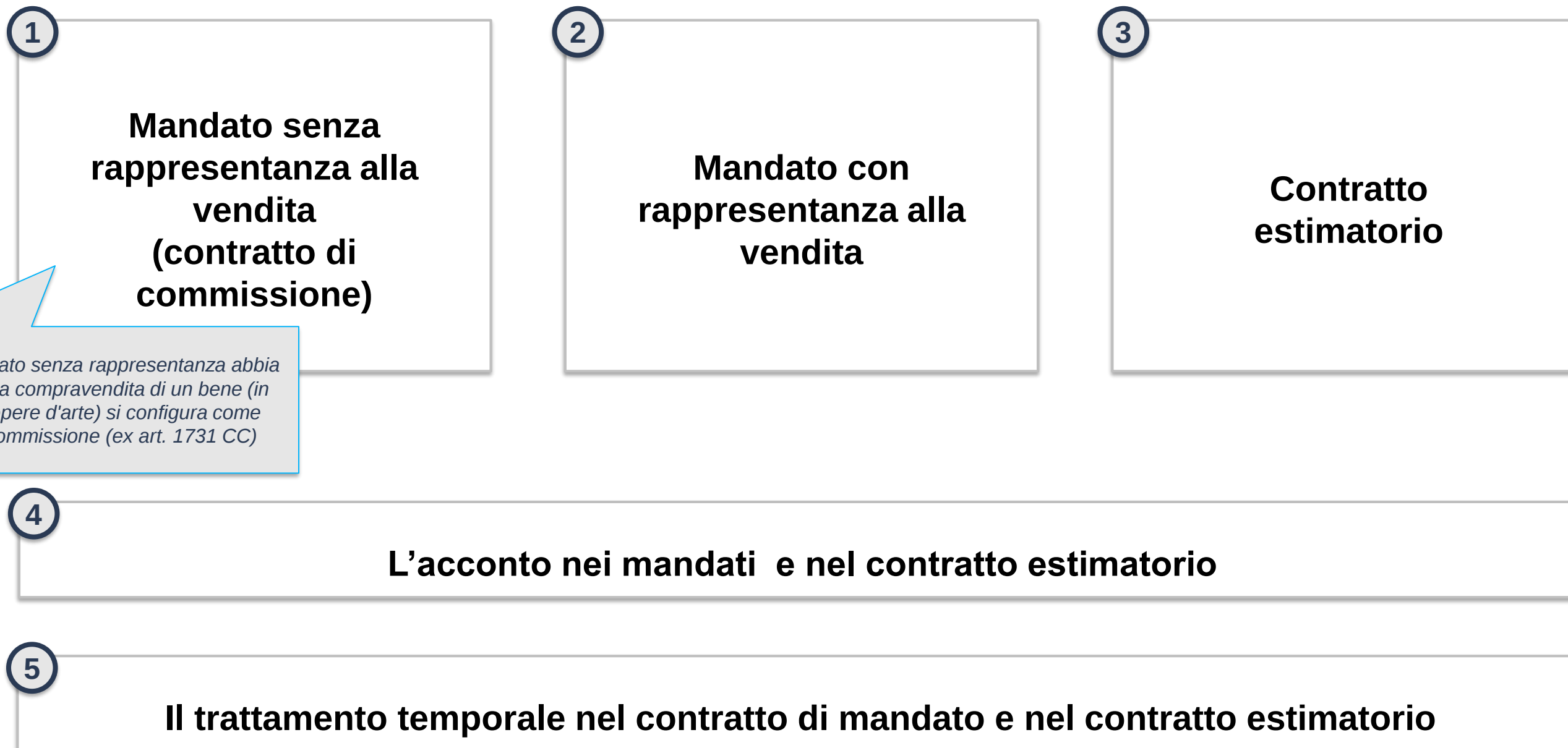
- direttamente dall'autore
- oltre 3 anni precedenti la vendita
- oppure, anche se nei 3 anni precedenti la vendita, il prezzo di quest'ultima supera € 10.000

B. La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Principali tipologie di contratto

Il rapporto tra il proprietario e il professionista può essere formalizzato sulla base dei seguenti contratti:



Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Mandato senza rappresentanza alla vendita (contratto di commissione): *post prima cessione*

Mandato senza rappresentanza alla vendita

(disciplinato dagli artt. 1703 e ss. del Codice Civile)



Il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio

Formalità e adempimenti

L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti:

- **Contratto di mandato a vendere**, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o che risultino depositate presso i locali dell'impresa (1);
- **Apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72 in cui sia **indicata la natura e la quantità** dei beni nonché la **data di ricezione** degli stessi (2);
- **Fattura di vendita** emessa dal professionista all'acquirente finale dell'opera;
- **Fattura del proprietario (mandante) emessa al professionista (mandatario)** per la retrocessione della quota parte di prezzo (la fattura potrebbe essere sostituita da una ricevuta non fiscale qualora il proprietario non operi professionalmente).

Assoggettabilità al diritto di seguito

Casistiche (post prima cessione)

A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente)

B1) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista (mandatario) verso il proprietario (mandante) **in data successiva** alla vendita a terzi

B2) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista (mandatario) verso il proprietario (mandante) **in data antecedente** alla vendita a terzi

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

La transazione è **SOGGETTA al pagamento del DDS**

La transazione tra il mandante e il mandatario **NON è SOGGETTA al pagamento del DDS**

La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un passaggio di proprietà: viene quindi considerata **SOGGETTA al pagamento del DDS sia la relazione tra il mandante e il mandatario, sia quella tra il mandatario e il terzo acquirente.**

(1) Nel caso in cui il numero delle opere fosse indefinito al momento della stipula del contratto (ovvero sia definito il numero ma non siano individuate le opere) si dovranno esibire emendamenti successivi da cui si possa trarre la riferibilità del contratto ad ogni singola opera.

(2) Si tratta di un registro in grado superare la presunzione di acquisto prevista dall'art. 3 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Se tenuto in forma elettronica dovrà risultare stampabile a semplice richiesta da parte dei soggetti deputati al controllo.

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Mandato senza rappresentanza alla vendita (contratto di commissione): *prima cessione dell'autore*

Anche per questa fattispecie sono valide le considerazioni evidenziate nelle note (1) e (2) riportate nella pagina precedente

Formalità e adempimenti

L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti:

- **Contratto di mandato a vendere**, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o che risultino depositate presso i locali dell'impresa (1);
- **Apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72 in cui sia **indicata la natura e la quantità** dei beni nonché la **data di ricezione** degli stessi (2);
- **Fattura di vendita** emessa dal professionista all'acquirente finale dell'opera;
- **Fattura dell'autore (mandante) emessa al professionista (mandatario)** per la retrocessione della quota parte di prezzo (la fattura potrebbe essere sostituita da una ricevuta non fiscale qualora l'autore non operi professionalmente).

Casistiche (prima cessione dell'autore)

A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal professionista che fattura al terzo acquirente)

B1) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista (mandatario) verso il proprietario (autore mandante) **in data successiva** alla vendita a terzi

B2) Il pagamento della quota parte di prezzo, effettuato dal professionista (mandatario) verso il proprietario (autore mandante) **in data antecedente** alla vendita a terzi

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un passaggio di proprietà:

- viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente**
- mentre il pagamento della quota parte di prezzo effettuata dal professionista verso l'autore NON è SOGGETTA**

Assoggettabilità al diritto di seguito

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Mandato con rappresentanza alla vendita: post prima cessione

Mandato con rappresentanza alla vendita

(disciplinato dagli artt. 1703 e ss. del Codice Civile)



Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante

Formalità e adempimenti

L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti:

- **Contratto di mandato a vendere**, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell'impresa **(3)**;
- **Fattura di vendita del proprietario (mandante)** emessa all'acquirente finale dell'opera **(4)**;
- **Fattura emessa dal professionista (mandatario) al proprietario (mandante)** relativa al compenso per l'intermediazione della vendita.

Assoggettabilità al diritto di seguito

Casistiche (post prima cessione)

A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal mandante: fattura il mandante)

B1) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal proprietario (mandante) verso il professionista (mandatario) **in data successiva** alla vendita a terzi

B2) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal proprietario (mandante) verso il professionista (mandatario) **in data antecedente** alla vendita a terzi

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

La transazione è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un passaggio di proprietà: viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS sia la relazione tra il mandante e il mandatario, sia quella tra il mandatario e il terzo acquirente.

(3) Nel caso in cui il numero delle opere fosse indefinito al momento della stipula del contratto (ovvero sia definito il numero ma non siano individuate le opere) si dovranno esibire emendamenti successivi da cui si possa trarre la riferibilità del contratto ad ogni singola opera

(4) L'assoggettabilità all'IVA della transazione dipende dallo svolgimento abituale della specifica attività da parte del cedente.

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Mandato con rappresentanza alla vendita: *prima cessione dell'autore*

Anche per questa fattispecie sono valide le considerazioni evidenziate nelle note (3) e (4) riportate nella pagina precedente

Formalità e adempimenti

L'operatore professionale (mandatario) deve esibire tutti i seguenti documenti:

- **Contratto di mandato a vendere**, avente ad oggetto tutte le opere che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell'impresa (3);
- **Fattura di vendita dell'autore (mandante)** emessa all'acquirente finale dell'opera (4);
- **Fattura emessa dal professionista (mandatario) all'autore (mandante)** relativa al compenso per l'intermediazione della vendita.

Casistiche (prima cessione dell'autore)

A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (disposta materialmente dal mandante: fattura l'autore mandante)

B1) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal proprietario (autore mandante) verso il professionista (mandatario) **in data successiva** alla vendita a terzi

B2) Il pagamento del compenso di intermediazione, effettuato dal proprietario (autore mandante) verso il professionista (mandatario) **in data antecedente** alla vendita a terzi

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il mandante e il mandatario NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il mandante e il mandatario antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto di mandato e configura un passaggio di proprietà:

- viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il professionista e il terzo acquirente**
- mentre il pagamento della quota parte di prezzo (compenso di intermediazione) effettuata dal professionista verso l'autore NON è SOGGETTA**

Assoggettabilità al diritto di seguito

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Mandato con rappresentanza alla vendita (post prima cessione) e dichiarazioni di incasso in favore del mandatario antecedenti alla vendita a terzi

Situazione

Contratto di mandato con rappresentanza:

- Oggetto: vendita di un'opera di un artista soggetto al DDS al prezzo definito di € 30.000
- Parti: Mandante – Soggetto privato (non autore dell'opera che agisce quindi post prima cessione) e Mandatario – Operatore professionale del mercato dell'arte
- Durata: 6 mesi dalla data della sottoscrizione

Il contratto, in virtù della rappresentanza conferita, ...

- ...prevedeva una specifica autorizzazione all'incasso diretto da parte del professionista delle somme risultanti dalla compravendita delle opere in oggetto, e la successiva corresponsione delle stesse somme in capo al mandante una volta scomputate le spettanze del mandatario.
- ...dichiarava che il mandante, in caso di effettiva vendita delle suindicate opere, manlevava e liberava il mandatario da qualsiasi incombenza amministrativa, tributaria e fiscale, ed effettuava la cessione fuori dall'impresa ma nell'ambito di una negoziazione tra privati, non assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 1. D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.

Transazione:

- Entro i 6 mesi previsti dal contratto, il mandatario ha venduto a terzi l'opera oggetto del contratto al prezzo di € 38.000.
- Il mandante **ha firmato la dichiarazione di incasso di € 30.000 in favore del mandatario in data antecedente alla data della fattura relativa alla vendita** a terzi.

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, la **fattura deve sempre essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione**, determinato a norma dell'art. 6 dello stesso D.P.R. IVA. In particolare, per le cessioni di beni mobili, il momento dell'effettuazione dell'operazione coincide con la consegna o con la spedizione del bene.

Tale regola trova una deroga nel caso in cui la consegna o la spedizione del bene risulti documentata da un documento di trasporto (o da un documento equivalente che contenga l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti). **In questo caso la fattura potrà essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa.**

Parere

- **La data di consegna o di spedizione del bene equivale quindi alla data dell'operazione.** La verifica della stessa viene effettuata **in base al registro di carico e scarico** il quale costituisce documento fiscale e pertanto, come tale, prevale sul rapporto di mandato.
- **In caso di mancanza delle informazioni necessarie nel registro di carico e scarico**, poiché l'onere della prova di non assoggettabilità al diritto di seguito di un'opera è sempre a carico dell'operatore dell'arte, **si consiglia** – in sede di verifica – **di acquisire** eventualmente anche **la ricevuta di bonifico effettuato dal terzo acquirente in favore del professionista** e comprovante in modo inequivocabile la data certa del pagamento dell'opera da considerare in sostituzione alla data di consegna o di spedizione per la valutazione dell'assoggettabilità della transazione.
- **Nel caso in cui la data di consegna o di spedizione (o di bonifico di cui sopra) risulta successiva alla firma della dichiarazione d'incasso da parte del mandante, il mandato viene considerato "annullato". Implicitamente si tratterà di due passaggi di proprietà e quindi di due transazioni soggette al pagamento del diritto di seguito** (a meno che non risulti da adeguata documentazione che il mandante abbia ricevuto le somme a titolo diverso dal corrispettivo per la cessione dell'opera: solo per non escludere a priori che possano esistere anche altre situazioni giuridicamente codificate si pensi ad esempio al mutuo).

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Contratto estimatorio: *post prima cessione*

Il **tradens** (potenziale venditore) perde la disponibilità del bene con la consegna all'**accipiens** (intermediario nel nostro caso) ma ne conserva comunque la proprietà: quando l'**accipiens** vende a terzi, questi ne acquisiscono la proprietà in virtù di un atto autorizzato dal **tradens** (il quale la perde a favore del terzo acquirente)

Contratto estimatorio

(disciplinato dagli artt. 1556 e ss. del Codice Civile)



Con il contratto estimatorio (*c.d. conto vendita*) una parte consegna un'opera all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca l'opera nel termine stabilito

Formalità e adempimenti

L'operatore professionale (chi riceve) deve esibire tutti i seguenti documenti:

- **Stipula di un contratto scritto (5)**, avente ad oggetto tutte le opere (con il valore distinto per ciascuna opera in termini di prezzo pena il non perfezionamento del contratto) che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell'impresa (6);
- **Documento di trasporto emesso dal proprietario (chi consegna)** con la dicitura “*consegna beni relativi a contratto estimatorio*” e la data la quale costituisce riferimento temporale per la determinazione della chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi;
- In caso della **vendita a terzi**: (1) **Documento di trasporto** emesso dal professionista (chi riceve) relativamente alla vendita o un **prospetto riepilogativo** delle vendite effettuate debitamente sottoscritto, (2) **Copia della fattura emessa dal proprietario** (chi consegna) all'acquirente finale dell'opera;
- In **assenza della vendita a terzi**: **Documento di trasporto** con la dicitura “*restituzione beni relativi a contratto estimatorio*” e l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto di consegna.

Casistiche (post prima cessione)

A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (con fattura emessa dal proprietario all'acquirente)

B1) Il pagamento (non in acconto) del compenso effettuato dal proprietario (chi consegna) verso il professionista (chi riceve) **in data successiva** alla vendita a terzi

B2) Il pagamento (non in acconto) del compenso effettuato dal proprietario (chi consegna) verso il professionista (chi riceve) **in data antecedente** alla vendita a terzi

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

La transazione è **SOGGETTA** al pagamento del DDS

La transazione tra il proprietario e il professionista **NON** è **SOGGETTA** al pagamento del DDS

La transazione tra chi riceve e chi consegna antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto estimatorio e quindi configura un passaggio di proprietà: viene quindi considerata **SOGGETTA** al pagamento del DDS sia la relazione tra il professionista e il proprietario, sia quella tra il proprietario e il terzo acquirente.

(5) La stipula non è richiesta dal Codice Civile ma utile onde evitare la presunzione di vendita della merce da parte di chi consegna e la presunzione di acquisto della merce da parte di chi riceve.

(6) Nel caso in cui il numero delle opere fosse indefinito al momento della stipula del contratto (ovvero sia definito il numero ma non siano individuate le opere) si dovranno esibire emendamenti successivi da cui si possa trarre la riferibilità del contratto ad ogni singola opera.

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Contratto estimatorio: *prima cessione dell'autore*

Anche per questa fattispecie sono valide le considerazioni evidenziate nelle note (5) e (6) riportate nella pagina precedente

Formalità e adempimenti

L'operatore professionale (chi riceve) deve esibire tutti i seguenti documenti:

- **Stipula di un contratto scritto (5)**, avente ad oggetto tutte le opere (con il valore distinto per ciascuna opera in termini di prezzo pena il non perfezionamento del contratto) che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell'impresa (6);
- **Documento di trasporto emesso dal proprietario autore (chi consegna)** con la dicitura "consegna beni relativi a contratto estimatorio" e la data la quale costituisce riferimento temporale per la determinazione della chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi;
- In caso della **vendita a terzi**: (1) **Documento di trasporto** emesso dal professionista (chi riceve) relativamente alla vendita o un **prospetto riepilogativo** delle vendite effettuate debitamente sottoscritto, (2) **Copia della fattura emessa dal proprietario autore** (chi consegna) all'acquirente finale dell'opera;
- In **assenza della vendita a terzi**: **Documento di trasporto** con la dicitura "restituzione beni relativi a contratto estimatorio" e l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto di consegna.

Casistiche (prima cessione dell'autore)

A) La vendita tramite il professionista nei confronti dell'acquirente (con fattura emessa dal proprietario autore all'acquirente)

B1) Il pagamento (non in acconto) del compenso effettuato dal proprietario autore (chi consegna) verso il professionista (chi riceve) in **data successiva** alla vendita a terzi

B2) Il pagamento (non in acconto) del compenso effettuato dal proprietario autore (chi consegna) verso il professionista (chi riceve) in **data antecedente** alla vendita a terzi

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

La transazione NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra il proprietario e il professionista NON è SOGGETTA al pagamento del DDS

La transazione tra chi riceve e chi consegna antecedente alla vendita a terzi annulla il contratto estimatorio e configura un passaggio di proprietà:

- viene quindi considerata SOGGETTA al pagamento del DDS la transazione tra il proprietario e il terzo acquirente**
- mentre il pagamento del compenso effettuato dal proprietario autore verso il professionista NON è SOGGETTA (risulta infatti in questo caso prima vendita)**

Assoggettabilità al diritto di seguito

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

*Contratto di mandato ed estimatorio con **Acconto**: post prima cessione*

**Contratto di mandato ed estimatorio con
Acconto**

**Il professionista corrisponde una somma al proprietario a titolo di acconto sulla
potenziale futura vendita**

Casistiche (post prima cessione)

- A. Versamento di una somma a titolo di acconto in favore del proprietario sulla futura vendita e realizzazione della futura vendita

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

- A. La transazione tra il proprietario e il professionista NON è SOGGETTA al pagamento del DDS SOLO SE risultano documentate tutte e due le seguenti condizioni:**

1. L'acconto è formalmente riconducibile all'opera in relazione alla quale esso è stato corrisposto (a valere, ovviamente, sul prezzo della vendita prevista a terzi);
2. Il contratto prevede un termine ragionevole (non superiore all'anno) per la chiusura del rapporto in assenza di vendita a terzi:
 - I. con la restituzione della somma da parte del proprietario
 - II. con l'acquisto dell'opera da parte del professionista.

La futura vendita a terzi è invece sempre SOGGETTA

**Assoggettabilità
al diritto di
seguito**

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

*Contratto di mandato ed estimatorio con **Acconto: prima cessione dell'autore***

**Contratto di mandato ed estimatorio con
Acconto**

**Il professionista corrisponde una somma al proprietario (autore) a titolo di acconto
sulla potenziale futura vendita**

Casistiche (prima cessione dell'autore)

- A. Versamento di una somma a titolo di acconto in favore del proprietario (autore) sulla futura vendita e realizzazione della futura vendita

Assoggettabilità al DDS

(nell'ipotesi di cessioni con prezzi non inferiori a € 3.000)

- A. La transazione tra il proprietario (autore) e il professionista NON è SOGGETTA al pagamento del DDS in nessun caso (in quanto in tutti i casi – anche di annullamento del contratto di mandato o estimatorio - si configura come prima vendita).**

Mentre la futura vendita a terzi è:

1. **SOGGETTA al pagamento del DDS qualora l'acconto non sia stato perfezionato correttamente (si rimanda alle stesse due condizioni previste e descritte nella pagina precedente)**
2. **NON SOGGETTA qualora l'acconto sia stato perfezionato correttamente**

**Assoggettabilità
al diritto di
seguito**

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Il trattamento temporale dei contratti di Mandato ed Estimatorio (1/3)

- Il regime **IVA** (art. 6 D.P.R. n. 633 del 1972) prevede che - nel caso di contratto estimatorio superiore ad 1 anno o a tempo indeterminato - **si possa assoggettare il bene all'imposta indipendentemente dal fatto che sia stato venduto, qualora sia trascorso più di un anno dalla data della stipula del contratto estimatorio.**
- Questo elemento costituisce un punto importante per poter estendere questa fattispecie alla gestione del DDS nei contratti di mandato ed estimatorio. Al fine di agevolare gli operatori professionali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla gestione dei sopra richiamati contratti, **si considera applicabile il DDS qualora sia decorso più di un anno dalla data del contratto** (di mandato o estimatorio) **senza che sia avvenuta la vendita** (intendendosi per data del contratto la data di consegna del bene) e **in presenza di somme corrisposte che possano costituire il prezzo della cessione.**
- Ai fini pratici, per aiutare gli operatori professionali ad essere ottemperanti, può essere di aiuto il **contratto di deposito** come contratto «ponte» che si inserisce ad esempio tra due mandati, e consente sempre la custodia dei beni da parte del professionista intermediario in appositi spazi dedicati (che non prevedono tuttavia la esposizione): questo al fine di **evitare la onerosa e poco pratica riconsegna fisica al mandante** (o al *tradens*) dopo un anno dalla stipula del contratto di mandato (o estimatorio).

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Il trattamento temporale dei contratti di Mandato ed Estimatorio (2/3)

- E' utile chiarire con alcuni casi concreti sulla **prima cessione**:
 - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (**che non preveda l'acconto**) stipulato con l'autore dell'opera (che non è mai stata oggetto di vendita), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi (in quanto si configurerebbe una seconda cessione) solo nel caso in cui vi sia stata una precedente dazione di denaro dal professionista verso l'autore (ovviamente a titolo diverso dall'acconto). Dovrà comunque essere chiarito dal professionista a quale titolo diverso dall'acconto ha erogato il denaro nei confronti dell'autore anche nel caso di un bene non venduto che rimanga meno di 12 mesi presso il professionista.
 - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (**che invece preveda l'acconto**) stipulato con l'autore dell'opera (che non è mai stata oggetto di vendita), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi (in quanto si configurerebbe una seconda cessione) in virtù del fatto che l'acconto si configura come assoggettabile al DDS superati i 12 mesi di contratto (indipendentemente da ulteriori valutazioni su ulteriori dazioni di denaro come nel precedente caso)
 - Qualora l'opera non sia venduta, non ci sia acconto o altro passaggio di denaro tra l'autore e il professionista, non è assoggettabile nulla anche dopo i 12 mesi in quanto manca il secondo presupposto e cioè la corresponsione di somme che possono costituire il prezzo.

Transazioni: Rapporto di intermediazione "proprietario – professionista"

Il trattamento temporale dei contratti di Mandato ed Estimatorio (3/3)

- E' utile chiarire con alcuni casi concreti sulla **cessione successiva alla prima**:
 - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (**che non preveda l'acconto**) stipulato con il mandante proprietario dell'opera (già oggetto di vendita in precedenza), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi sempre e comunque e inoltre nel caso in cui vi sia stata una precedente dazione di denaro dal professionista verso il mandante proprietario (ovviamente a titolo diverso dall'acconto) questa dovrà anch'essa essere considerata assoggettabile al DDS. Dovrà comunque essere chiarito dal professionista a quale titolo diverso dall'acconto ha erogato il denaro nei confronti dell'autore anche nel caso di un bene non venduto che rimanga meno di 12 mesi presso il professionista.
 - ipotizziamo che un bene rimanga 18 mesi depositato da un professionista in forza di un contratto di mandato a tempo indeterminato (**che invece preveda l'acconto**) stipulato con il mandante proprietario dell'opera (già oggetto di vendita in precedenza), in questo caso possiamo affermare che il DDS sarà dovuto al momento del perfezionamento della cessione dell'opera a terzi sempre e comunque e anche l'acconto si configura come assoggettabile al DDS qualora siano superati i 12 mesi di contratto. Viceversa l'acconto, qualora il contratto fosse perfezionato con la scadenza annuale, non è soggetto al DDS.
 - Qualora l'opera non sia venduta, non ci sia acconto o altro passaggio di denaro tra il mandante proprietario e il professionista, non è assoggettabile nulla anche dopo i 12 mesi in quanto manca il secondo presupposto e cioè la corresponsione di somme che possono costituire il prezzo.

- Contesto normativo del diritto di seguito
- Linee guida
- Indicazioni operative

Si ricorda che ai fini di predisporre adeguatamente la documentazione inerente una stessa pratica, tutti i documenti devono essere riconducibili in maniera inequivocabile:

A. alla/e stessa/e opere

- Il contratto, il registro ed eventuali fatture devono contenere le stesse informazioni identificative dell'opera come titolo, nome e cognome dell'autore, dimensioni, tipo di opera (es. olio su tela, ...) e anno di creazione*
- Il valore dell'opera definito tra il proprietario e il professionista deve essere riportato sia nel contratto che nell'apposito registro*

B. alle stesse parti della transazione

- I documenti devono contenere gli stessi dati identificativi del proprietario e del professionista, come nome e cognome, codice fiscale per le persone fisiche, ragione sociale / P.IVA o codice fiscale per le persone giuridiche*

Le fatture costituiscono la base formale per il calcolo del diritto di seguito. Eventuali discrepanze relative ai dati necessari per la valutazione della pratica richiederanno ulteriori accertamenti della documentazione.

1

Regime IVA e calcolo DDS

*modalità di calcolo dell'IVA e
del DDS*

2

Casi particolari di assoggettabilità

autori e opere

3

Casi particolari di transazioni

la permuta

4

Rimborsi

casistiche e procedure

5

Gestione autorale

*amministrazione e
successione*



Finalità del presente contributo è quella di fornire alcune linee guida in grado di agevolare gli adempimenti dei soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, interessati al pagamento del **diritto di seguito** (“**DDS**”) e di rendere coerenti tali adempimenti rispetto a quanto ritenuto necessario dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (“**SIAE**”).

Alla SIAE infatti è attribuito per legge il compito di incassare dagli operatori il DDS per conto di tutti gli artisti, indipendentemente dal fatto che siano o meno associati alla SIAE. Pertanto, è interesse specifico di SIAE che sussistano procedure e comportamenti in grado di agevolare la corretta quantificazione del DDS dovuto, possibilmente senza porre ulteriori oneri procedurali ed amministrativi agli operatori, rispetto a quelli che già sono previsti dalle ordinarie norme tributarie.



Le Case d'Asta

Le Gallerie
d'Arte

Il Regime
Ordinario e il
Regime del
Margine

La Base
Imponibile DDS



Il rapporto tra il proprietario e il professionista può essere formalizzato sulla base dei seguenti contratti per i quali la traslazione della proprietà si perfeziona in un unico momento e cioè quando il professionista cede al terzo, di conseguenza **il regime IVA da applicare è quello dell'IVA ordinaria** (unica eccezione il contratto di commissione dove, seppur la cessione si perfeziona in un unico atto, il regime IVA applicabile può essere diverso):

1

**Mandato con
rappresentanza
alla vendita**

2

**Contratto
estimatorio**

Nei casi invece dove la proprietà viene trasferita mediante compravendita o nei contratti di commissione risulta applicabile **in alternativa al Regime IVA Ordinario, il Regime IVA del Margine**:

3

**Compravendita tra
professionista e
venditore e successiva
rivendita ad un terzo
acquirente**

4

**Contratto di
Commissione
(mandato senza
rappresentanza)**



Il rapporto tra il proprietario e il professionista può essere formalizzato sulla base dei seguenti contratti per i quali la traslazione della proprietà si perfeziona in un unico momento e cioè quando il professionista cede al terzo, di conseguenza **il regime IVA da applicare è quello dell'IVA ordinaria:**

1

**Mandato con
rappresentanza
alla vendita**

2

**Contratto
estimatorio**

3

**Contratto di
Commissione
(mandato senza
rappresentanza)**

Nei casi invece dove la proprietà viene trasferita mediante compravendita risulta applicabile **in alternativa al Regime IVA Ordinario, il Regime IVA del Margine:**

4

**Compravendita tra
professionista e
venditore e successiva
rivendita ad un terzo
acquirente**



Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di opere d'arte effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti passivi sono soggette all'applicazione dell'I.V.A. (comma 1); **sono altresì soggetti ad applicazione dell'I.V.A. anche i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione** (art. 2, comma 2, n. 3); [sono soggetti ad applicazione dell'IVA anche i passaggi dal mandante al mandatario e viceversa nell'ambito di un mandato senza rappresentanza].

Al fine di individuare l'aliquota I.V.A. applicabile alle cessioni di opera d'arte, occorre innanzitutto far riferimento alla figura del soggetto venditore.

Le cessioni di opere d'arte sono, infatti, soggette ad aliquote I.V.A. differenti:

- a) aliquota ridotta del **10%** nei casi in cui le cessioni siano effettuate direttamente dall'autore dell'opera, suoi eredi o legatari (n. 127-*septiesdecies* della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972);
- b) aliquota ordinaria del **22%**, nei casi in cui le cessioni siano effettuate da soggetti diversi dall'autore dell'opera, suoi eredi o legatari.

L'obbligo di fatturazione da parte del cedente (titolare di partita I.V.A.) sorge nel momento in cui l'operazione può considerarsi effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero:

- a) nel momento della consegna o spedizione dell'opera d'arte (comma 1);
- b) per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla data della consegna o della spedizione (comma 1);
- c) per i passaggi dal committente al commissionario di beni venduti in esecuzione di contratti di commissione, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario (comma 2).



E' frequente, nel settore, che gli artisti cedano le proprie opere non direttamente, bensì attraverso l'opera di intermediari professionali, che cedono le opere d'arte agli acquirenti finali operando nei rapporti con l'autore attraverso schemi giuridici che possono fondamentalmente ricondursi a quello del **mandato** che, come è noto può essere **con o senza rappresentanza** (1).

Quando il cedente (titolare di partita I.V.A.) (2) vende l'opera d'arte con l'intermediazione di un operatore professionale in virtù di un **mandato senza rappresentanza alla vendita**:

- il cedente/mandante emette una fattura per l'importo corrispondente al prezzo di vendita dell'opera d'arte pattuito con l'operatore professionale/mandatario, diminuito della provvigione spettante a quest'ultimo;
- l'operatore professionale/mandatario emette una fattura al terzo acquirente per il prezzo di vendita dell'opera d'arte.

Così ad esempio, se l'opera d'arte viene venduta ad € 5.000 e all'operatore professionale/mandatario viene riconosciuta una provvigione del 10%:

- il cedente/mandante emette una fattura nei confronti dell'operatore professionale/mandatario per € 4.500 (al netto della commissione pari ad € 500,00) sui quali applica per esempio l'I.V.A. al 22% (€ 990,00; se invece il cedente fosse l'autore, l'erede o il legatario l'aliquota IVA sarebbe del 10%) per un totale di € 5.490,00;
- l'operatore professionale/mandatario emette una fattura nei confronti del terzo acquirente per € 5.000 sui quali applica l'imposta del 22% per un totale di € 6.100.

(1) Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Nel mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.) il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante, mentre nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) il mandatario agisce in nome proprio, per conto (ma non in nome) del mandante; il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi e gli effetti giuridici degli atti compiuti non ricadono (direttamente) nella sfera giuridica del mandante, ma il mandatario ha l'obbligo di trasmetterli nella sfera giuridica del mandante.

(2) Si assume che le prestazioni degli autori aventi rapporti con gli operatori professionali del mercato dell'arte (i.e. Gallerie d'arte e Case d'Asta) siano da inquadrarsi tra quelle "professionali" e, quindi, soggette ad I.V.A.. Si ricorda, infatti, che al fine di individuare il presupposto soggettivo di applicazione dell'I.V.A., l'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che "per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo".



Con il mandato senza rappresentanza, quindi, opera una *fictio iuris* che presuppone l'esistenza, ai soli fini dell'I.V.A., di un doppio trasferimento del bene oggetto del rapporto di mandato: dal cedente/mandante all'operatore professionale/mandatario e da quest'ultimo al terzo acquirente.

In sostanza, il passaggio "interno" dell'opera d'arte dal mandante al mandatario viene qualificato come una cessione "assimilata", ancorché, di fatto, non vi sia alcuna materiale *traditio* del bene intermediato tra i due soggetti contraenti.

Questa *fictio iuris* ha valenza esclusivamente tributaria e limitatamente ai fini I.V.A., senza determinare un effettivo acquisto dell'opera d'arte da parte dell'operatore professionale che interviene nella transazione (questo chiarimento assume particolare importanza ai fini dell'applicazione del regime c.d. del "margine" che presuppone, invece, un acquisto ed una successiva rivendita del bene da parte dell'operatore).

Quando, invece, il cedente vende l'opera d'arte con l'intermediazione di un operatore professionale in virtù di un **mandato con rappresentanza alla vendita**:

- il cedente/mandante, titolare di partita I.V.A., emette direttamente al terzo acquirente la fattura per l'importo corrispondente al prezzo di vendita dell'opera d'arte (riprendendo l'esempio precedente, € 5.000 sui quali applica per esempio l'imposta del 22% per un totale di € 6.100; se invece il cedente fosse l'autore, l'erede o il legatario l'aliquota IVA sarebbe del 10%);
- l'operatore professionale/mandatario emette la fattura al cedente/mandante per la propria provvigione (€ 500 sui quali applica l'I.V.A. al 22% per un totale di € 610,00).

Accanto al regime I.V.A. ordinario sopra rappresentato esiste il c.d. Regime del Margine che può spesso trovare applicazione nelle transazioni che avvengono nel mercato dell'arte di cui si darà conto nel seguito.



Nel prosieguo, sono le indicazioni operative in merito al regime I.V.A. applicabile al mercato dell'arte, con specifico riguardo al regime speciale detto “*del margine*” (di seguito “**Regime del Margine**”), al fine di individuare la documentazione da richiedere agli operatori professionali che attesta la vendita dell'opera d'arte e che sia utile per quantificare il DDS.



Regime del Margine

Analitico

Forfettario

Globale



Gli operatori del mercato dell'arte che intervengono nella cessione dell'opera d'arte, in presenza di determinate condizioni, possono applicare un regime I.V.A. speciale, noto come “*Regime del Margine*”, introdotto dalla Direttiva CEE n. 1994/5 e recepito nel nostro Ordinamento dagli artt. da 36 a 40-*bis* del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Presupposto necessario per l'applicazione del Regime del Margine è che **l'operatore professionale abbia acquisito la proprietà dell'opera d'arte che sarà successivamente rivenduta; tale regime speciale non può, quindi, trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'operatore professionale interviene nella vendita in virtù di un contratto di mandato** (ad eccezione del contatto di commissione previsto per le case d'asta di cui si darà ampia spiegazione in seguito) poiché, come visto in precedenza, si verifica solo ai fini I.V.A. la fictio iuris del doppio trasferimento del bene, non realizzandosi, da un punto di vista civilistico, il trasferimento della proprietà in capo al mandatario.

Si tratta di un regime **facoltativo** la cui *ratio* è quella di **evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale** (per l'acquisto da parte di un privato o comunque da soggetto passivo che non abbia potuto detrarre l'I.V.A. per effetto di limitazioni alla detrazione) vengano trasferiti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita (i.e. case d'asta, gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte), con conseguente ulteriore imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.

In tale situazione, dovendo il soggetto passivo (ad es. la Galleria d'arte) assoggettare ad I.V.A. l'intero corrispettivo della rivendita, si darebbe luogo ad una duplicazione d'imposta stante che il privato o il soggetto passivo che aveva acquistato il bene maggiorato di I.V.A. non aveva potuto detrarre quella applicata in occasione del proprio acquisto.

Con il Regime del Margine, invece, l'I.V.A. viene applicata al solo utile lordo realizzato dal "professionista", cioè alla differenza (*rectius*: il margine) tra il prezzo di vendita dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.



Nella fattura, che dovrà riportare la dicitura “*regime del margine - oggetti d’arte*” con l’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale, non sarà quindi possibile indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo e questo per la evidente ragione che il calcolo dell’I.V.A. dovuta dipende da elementi che prescindono dalla cessione al consumatore finale.

Il Regime del Margine viene applicato dai soggetti che esercitano per professione abituale il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte (3), d’antiquariato e da collezione indicati nella Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, **acquistati presso privati** nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D.L. n. 41/1995, si considerano acquistati presso privati anche:

- a) i beni acquistati da un soggetto passivo che non ha potuto operare, in relazione all’acquisto o all’importazione dei beni stessi, la detrazione dell’I.V.A.;
- b) i beni acquistati da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato;
- c) i beni acquistati da un soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del margine.

(3) Tra gli oggetti d’arte indicati nella Tabella allegata al D.L. n. 41/1995 rientrano: “- quadri ‘collages’ e quadretti simili (‘tableautins’), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili (codice NC 9701); - incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00); - opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari; - arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari; - esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo; - smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria; - fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;”.



I soggetti che effettuano abitualmente il commercio dei beni di cui trattasi possono ricomprendere, previa opzione, nell'ambito oggettivo del Regime del Margine, anche le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, importati o acquistati direttamente presso l'autore, i suoi eredi o legatari, se soggetti passivi d'imposta (4).

Il Regime del Margine prevede **tre diversi metodi di calcolo** della base imponibile sulla quale applicare l'I.V.A. (ai quali corrispondono differenti obblighi formali, in particolare contabili, a carico dell'operatore professionale): il **metodo analitico**, il **metodo forfettario** e il **metodo globale**.

Si precisa che i soggetti che applicano il Regime del Margine determinato con il metodo analitico o forfettario, possono scegliere, per ogni singola cessione, di applicare l'I.V.A. nei modi ordinari, a norma dei Titoli I e II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale scelta deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio competente con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'operazione, interessata dalla scelta, è stata effettuata. In sostanza, l'operatore, al momento della cessione dell'opera d'arte, ha una facoltà alternativa, che eserciterà secondo una valutazione di convenienza: o effettuare la cessione nell'ambito del regime del margine ovvero applicare il regime ordinario emettendo così la fattura con esposizione dell'I.V.A. (5).

(4) L'opzione per il regime del margine deve essere comunicata all'Ufficio competente nella dichiarazione I.V.A. relativa all'anno precedente (con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso) oppure, in caso di avvio dell'attività, nell'apposita dichiarazione di inizio della stessa (con effetto a decorrere dalla relativa data). La scelta compiuta è vincolante almeno per il biennio successivo all'anno in cui è stata esercitata l'opzione e perdura fino ad espressa revoca. La revoca è esercitabile sempre in dichiarazione annuale, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene manifestata.

(5) In tale ultima ipotesi, l'operatore commerciale avrebbe titolo per recuperare in detrazione, al momento della rivendita dell'opera d'arte, l'imposta eventualmente assolta per rivalsa all'atto dell'acquisto o dell'importazione del bene, nonché per le spese accessorie e di riparazione dello stesso; cfr. Ministero delle Finanze, circolare 22/06/1995, n. 177/E/III-7-463.



Con il **metodo analitico**, il margine lordo viene determinato per ogni cessione come differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto del bene, comprese le spese di riparazione e accessorie ⁽⁶⁾.

Se il risultato è costituito da un margine di segno positivo, la quota imponibile in esso compresa, sulla quale va calcolata l'imposta dovuta, verrà determinata mediante l'adozione di uno dei procedimenti di scorporo indicati nell'art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all'aliquota propria del bene oggetto della rivendita ⁽⁷⁾.

Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui:

- . il costo complessivo sia di € 4.000,00 (di cui: € 3.000,00 è il prezzo di acquisto ed € 1.000,00 sono le spese di riparazione);
- . il prezzo di rivendita sia pari ad € 11.000,00;
- . il margine lordo positivo corrisponde ad € 7.000,00 (11.000 – 4.000).

Una volta stabilito l'ammontare del margine lordo, occorre procedere alla determinazione della base imponibile effettuando lo scorporo dell'I.V.A. dal margine in base all'aliquota I.V.A. applicabile al bene in questione (nell'esempio l'aliquota I.V.A. applicabile è quella del 22%). Quindi, lo scorporo si effettua moltiplicando il margine lordo per 100 e dividendo il valore ottenuto per 122:

- . Base imponibile = Margine x 100/122 = 7.000 x 100/122 = 5.737,70;
- . I.V.A. = Base imponibile x 22% = 5.737,70 x 22% = 1.262,30 (di conseguenza l'I.V.A. relativa alla operazione è pari ad € 1.262,30).

Se, invece, il margine lordo risulta di segno negativo, per tale operazione non si renderà dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a zero.

(6) I costi riferibili all'acquisto del bene e alle prestazioni di riparazione, nonché a quelle accessorie, devono essere computati al lordo dell'I.V.A.. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D.L. n. 41/1995, le spese accessorie e quelle di riparazione, costituendo spese aggiuntive al costo di acquisto del bene oggetto della rivendita, non danno diritto alla detrazione della relativa imposta. In relazione a dette prestazioni, la norma non concede al rivenditore che opera nel Regime del Margine la facoltà di scegliere se esercitare la detrazione dell'I.V.A. addebitatagli in via di rivalsa o se imputare l'intero corrispettivo dell'operazione, comprensivo dell'imposta, tra i costi da considerare ai fini della determinazione del margine. Ciò in quanto il Regime del Margine si caratterizza per la indetraibilità dell'I.V.A. assolta sugli acquisti. Non sono comprese tra i costi da computare per la determinazione del margine le spese generali sostenute per l'esercizio dell'attività, le quali, non essendo riferibili ai singoli beni o alle singole operazioni di rivendita, danno luogo alla detrazione della relativa I.V.A. secondo le regole generali di cui ai Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972.

(7) La base imponibile sarà, quindi, determinata dividendo il margine lordo per 104, per 110, per 122, a seconda che l'aliquota IVA da applicare sia del 4, del 10 o del 22%.



Per quanto attiene agli **obblighi contabili**, tali soggetti devono annotare in un apposito registro, strutturato alla stregua di un libro di carico e scarico, tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi.

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'art. 24, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero entro il giorno successivo non festivo a quello di effettuazione dell'operazione); quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.

L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro dei corrispettivi ex art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (o nel registro delle fatture di cui all'art. 23 del medesimo D.P.R. n. 633/1972), ai fini della liquidazione dell'imposta.



Con il **metodo forfetario**, l'ammontare del margine lordo è calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita ⁽⁸⁾. Con specifico riguardo alle opere d'arte, l'ammontare del margine è pari al **60%** del prezzo di vendita per le cessioni il cui prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza ⁽⁹⁾ ovvero non è determinabile ⁽¹⁰⁾.

Così, ad esempio, se il prezzo di vendita è pari ad € 8.000,00, applicando la percentuale di forfetizzazione del 60% prevista per la cessione di oggetti d'arte, il margine lordo realizzato è pari ad € 4.800,00 ($8.000 \times 60\% = 4.800,00$), di cui il margine netto è pari ad € 3.934,43 ($4.800/1,22$) e l'I.V.A. sarà pari ad € 865,57 ($4.800 - 3.934,43$).

I soggetti che determinano il margine con il metodo forfetario devono tenere i registri previsti dalla normativa sull'I.V.A. (i.e. registri acquisti, fatture emesse e corrispettivi); non sono, invece, tenuti all'istituzione del registro speciale di carico e scarico, dovendo solo annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate rientranti nel sistema del margine forfetario nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (si ritiene che l'annotazione possa altresì essere effettuata nel registro delle fatture qualora non sia istituito quello dei corrispettivi), ma separatamente da quelli relativi ad altre operazioni eventualmente effettuate.

I termini per eseguire le annotazioni sono quelli previsti per la registrazione delle cessioni interessate dal regime analitico del margine (primo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Non ricorre, invece, l'obbligo di registrazione degli acquisti ma soltanto l'obbligo di numerare e conservare i documenti (fatture, quietanze, etc.).

(8) Resta inteso che l'ammontare del margine determinato in modo forfetario deve ritenersi assorbente di tutti i costi che influenzerebbero la determinazione analitica del margine. Pertanto, nel particolare regime in esame non è detraibile l'imposta assolta per rivalsa dal soggetto per le prestazioni accessorie e di riparazione ricevute, dovendo ritenersi che di detti costi si sia tenuto conto in sede di determinazione della percentuale di abbattimento del prezzo di vendita.

(9) L'irrelevanza del prezzo d'acquisto può essere ravvisata, ad esempio, nelle ipotesi in cui questo risulti simbolico rispetto al valore dell'oggetto d'arte.

(10) Il prezzo indeterminabile può ravvisarsi nelle ipotesi in cui le modalità di acquisto siano state tali da non consentirne l'attribuzione al singolo oggetto d'arte: si pensi al caso in cui il rivenditore abbia corrisposto un prezzo unico per una universalità di beni.



Con il **metodo globale**, il margine imponibile viene determinato con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni posti in essere in ciascun periodo mensile o trimestrale globalmente considerati.

In particolare, l'I.V.A. è commisurata al margine globale costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti aumentato delle spese di riparazione ed accessorie, effettuati nei periodi di riferimento ⁽¹¹⁾.

Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, il margine "negativo" può essere computato nella liquidazione relativa al periodo (mensile o trimestrale) successivo (si tratta di un credito di margine e non d'imposta).

L'adozione del sistema del margine globale è prevista esclusivamente per gli operatori che svolgono, in forma non ambulante, il commercio di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché **di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad € 516,46**. Il metodo, quindi, seppur astrattamente utilizzabile dagli operatori risulterà di scarsa importanza nello specifico contesto.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi del comma 1 dell'art. 150 della Legge n. 633/1941 (a mente del quale *"Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a € 3.000,00"*), la cessione di oggetti d'arte al costo inferiore di € 516,46 risulterebbe comunque esentata dal pagamento del DDS.

(11) In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, non soggetta ad I.V.A., il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata.



Il **Regime del Margine** analitico si applica anche alle cessioni di opere d'arte effettuate dagli esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un **contratto di commissione** per la vendita all'asta delle opere d'arte.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 40-*bis* del D.L. n. 41/1995, si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

- a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* 1 e 19-*bis* 2 del D.P.R. n. 633/1972, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;
- b) soggetti passivi d'imposta che beneficino nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione Europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
- c) soggetti passivi d'imposta che abbiano già assoggettato l'operazione al Regime del Margine.

Le opere d'arte cedute nel corso delle vendite all'asta, in base a contratti di commissione, devono essere state acquistate nel territorio dello Stato o in quello di uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'imposta relativa alla rivendita dell'opera d'arte è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore della vendita all'asta corrisponde al cedente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie allo stesso addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta. L'importo che l'organizzatore corrisponde al cedente è, invece, costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che lo stesso organizzatore della vendita riceve dal cedente in virtù del contratto di mandato.

Quindi, l'importo netto pagato dall'organizzatore al cedente è pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione che l'organizzatore deve percepire dal cedente in base a quanto pattuito nel contratto di mandato.

In conformità con il meccanismo di funzionamento del Regime del Margine, il comma 2 dell'art. 40-*bis* del D.L. n. 41/1995 stabilisce che l'I.V.A. afferente alle spese accessorie, sostenute dalla casa d'asta per le vendite poste in essere, è totalmente indetraibile.



Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui il prezzo dovuto dal cessionario del bene sia pari ad € 6.250,00 (di cui € 5.000,00 è il prezzo di aggiudicazione ed € 1.250,00 è la commissione d'asta addebitata), e l'importo pagato dalla Casa d'Asta al cedente, al netto di una commissione del 10% sul prezzo di aggiudicazione, sia pari ad € 4.500,00 (€ 5.000,00 meno € 500,00 di commissione), di conseguenza il margine lordo positivo corrisponderebbe ad € 1.750 (6.250 – 4.500).

Una volta stabilito l'ammontare del margine lordo, occorre procedere alla determinazione della base imponibile effettuando lo scorporo dell'I.V.A. dal margine in base all'aliquota I.V.A. applicabile al bene in questione (nell'esempio l'aliquota I.V.A. applicabile è quella del 22%). Quindi, lo scorporo si effettua moltiplicando il margine lordo per 100 e dividendo il valore ottenuto per 122 (**Base imponibile** = Margine x 100/122, cioè 1.750,00 x 100/122 = **1.434,43**; **I.V.A. relativa all'operazione** = Base imponibile x 22%, cioè 1.434,43 x 22% = **315,57**).

Ai fini I.V.A., le cessioni delle opere d'arte agli esercenti agenzia di vendite all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita all'asta delle medesime opere (art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972).

Tali soggetti sono tenuti al rispetto dei medesimi **obblighi contabili** previsti in caso di applicazione del regime del margine ordinario e devono, quindi, annotare in un apposito registro, strutturato alla stregua di un libro di carico e scarico, tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi.

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero entro il giorno successivo non festivo a quello di effettuazione dell'operazione); quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.

L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro dei corrispettivi ex art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (o nel registro delle fatture di cui all'art. 23 del medesimo D.P.R. n. 633/1972), ai fini della liquidazione dell'imposta.



Sulla scorta di quanto precede, quindi, **al fine di comprovare l'esistenza di una cessione dell'opera d'arte** (che non sia evidentemente la prima cessione operata dall'autore), dell'intervento a qualsiasi titolo, di un **operatore professionale nella transazione** e di quantificare la **base imponibile del DDS**, se dovuto, si ritiene necessario che lo stesso operatore professionale esibisca:

1. il **contratto di mandato a vendere** ⁽¹²⁾ relativo a tutte le opere che siano state effettivamente vendute o, comunque, che risultino depositate presso i locali dell'operatore professionale (al fine di agevolare gli operatori professionali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla gestione del mandato a vendere, si ritiene che la durata massima del mandato debba essere fissata nel termine di un anno, ovvero nel termine massimo individuato, ai fini dell'I.V.A., dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per il differimento degli effetti traslativi della proprietà del bene);
2. l'**apposito registro di carico e scarico** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/72 in cui siano annotati gli acquisti e le cessioni delle opere d'arte ivi considerate con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi;
3. il **registro delle fatture** di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972;
4. la **fattura di vendita all'acquirente finale dell'opera**;
5. la **fattura/ricevuta del cedente** (se soggetto passivo o meno) per la retrocessione della quota parte di prezzo (al netto della commissione);
6. la **fattura emessa al cedente** per il pagamento della propria commissione.

(12) Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione dei beni "a nero" provando che gli stessi sono stati consegnati a terzi in dipendenza di contratti estimatori, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà, "il rapporto di rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta in via alternativa: a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento; b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento; c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento".



Per comprovare, invece, che la vendita possa essere esentata dal DDS perché si tratta di opera acquistata direttamente dall'autore nei tre anni precedenti, si ritiene necessario che la transazione risulti da apposito contratto qualora la stessa non risulti documentata dall'emissione di regolare fattura.

Si ricorda ancora che il fatto che l'autore intrattenga una relazione con un «operatore professionale» del mercato dell'arte appare elemento sufficiente per ritenere sussistente l'esercizio di una attività professionale rilevante ai fini IVA da cui deriva l'obbligo di emissione della fattura.

Resta inteso che, ovviamente, particolare importanza ai fini della verifica della “effettività” della transazione potrà essere riconosciuta a seguito del riscontro dei pagamenti, meglio se effettuati con strumenti “tracciabili” (come ad esempio i bonifici bancari).

Regime IVA applicabile al mercato dell'arte

Casi di contratto di commissione per una Casa d'Asta (1/4)



1 A

Venditore soggetto passivo IVA e regime del margine



L'imponibile IVA si determina come differenza tra il prezzo di aggiudicazione lordo (6.000) e il valore riconosciuto al venditore (4.000), per cui 2.000 a cui si scorporerà l'IVA 2.000/1,22 pari a 361. L'intermediario quindi incasserà 5.639 + IVA (361) e riconoscerà al venditore 4.000 IVA inclusa (3.279 + 721 di IVA). In sintesi la distribuzione dei 6.000 nella filiera è la seguente:

- . Venditore 3.279
- . Intermediario 1.639 (2.000 - 361)
- . Erario 1.082 (721 versata dal venditore e 361 versata dall'intermediario per il quale risulta non detraibile l'IVA pagata verso il venditore)

1 B

Venditore soggetto passivo IVA e regime ordinario



L'imponibile IVA per l'acquirente – a parità di prezzo di aggiudicazione lordo IVA - sarà 6.000/1,22 e cioè 4.918 e IVA 1.082, mentre il valore riconosciuto al venditore (4.000) sarà 3.279 + 721 di IVA. In sintesi la distribuzione dei 6.000 nella filiera è la seguente:

- . Venditore 3.279
- . Intermediario 1.639 (4.918 – 3.279)
- . Erario 1.082 = 721 (versata dal venditore) + 361 (versata dall'intermediario come saldo tra 1.082 a debito e 721 a credito)



Nel caso di soggetto passivo IVA, il regime del margine è neutrale rispetto al regime ordinario IVA nella distribuzione del valore complessivo all'intermediario, al venditore e all'erario

Regime IVA applicabile al mercato dell'arte

Casi di contratto di commissione per una Casa d'Asta (2/4)



1 A

REGIME DEL MARGINE E VENDITORE CON IVA (€)

IVA	22%		
Acquirente	6.000,00		6.000,00
Venditore	4.000,00		
Margine	2.000,00		
IVA Margine	360,66		
Acquirente	5.639,34		
IVA Margine	360,66		
	6.000,00		
Venditore	3.278,69		3.278,69
IVA a debito	721,31		
	4.000,00		
Intermediario	1.639,34		1.639,34
IVA a debito	360,66		
	2.000,00		
Erario			1.081,97

360,66 costituisce IVA a Margine e l'IVA pagata al venditore (721,31) per il professionista è indetraibile

L'intermediario deve versare "solo" l'IVA a Margine ma non si può detrarre quella "ordinaria" del venditore ...

1 B

REGIME ORDINARIO E VENDITORE CON IVA (€)

IVA	22%		
Acquirente	6.000,00		6.000,00
Venditore	4.000,00		
Margine	#		
IVA Ordinaria	1.081,97		
Acquirente	4.918,03		
IVA Ordinaria	1.081,97		
	6.000,00		
Venditore	3.278,69		3.278,69
IVA a debito	721,31		
	4.000,00		
Intermediario	1.639,34		1.639,34
IVA a debito	360,66		
	2.000,00		
Erario			1.081,97

360,66 costituisce un saldo tra 1.081,97 di IVA a debito e 721,31 di IVA a credito

... in questo caso invece l'IVA è piena e quindi detraibile per cui i risultati della distribuzione del valore tra le parti sono uguali

Regime IVA applicabile al mercato dell'arte

Casi di contratto di commissione per una Casa d'Asta (3/4)



2 A

**Venditore privato non
soggetto passivo IVA e
regime del margine**



L'imponibile IVA si determina come differenza tra il prezzo di aggiudicazione lordo (6.000) e il valore riconosciuto al venditore (4.000), per cui 2.000 a cui si scorporerà l'IVA 2.000/1,22 pari a 361. L'intermediario quindi incasserà 5.639 + IVA (361) e riconoscerà al venditore 4.000.

In sintesi la distribuzione dei 6.000 nella filiera è la seguente:

- . Venditore 4.000
- . Intermediario 1.639
- . Erario 361

2 B

**Venditore privato non
soggetto passivo IVA e
regime ordinario**



L'imponibile IVA per l'acquirente – a parità di prezzo di aggiudicazione lordo IVA - sarà 6.000/1,22 e cioè 4.918 e IVA 1.082, al valore riconosciuto al venditore (4.000) non si applica l'IVA.

In sintesi la distribuzione dei 6.000 nella filiera è la seguente:

- . Venditore 4.000
- . Intermediario 918
- . Erario 1.082 = interamente versata dall'intermediario



**Nel caso di privato non soggetto passivo IVA, il
regime del margine emerge come favorevole per il
professionista intermediario (€ 1.639 vs. € 918)**

Regime IVA applicabile al mercato dell'arte

Casi di contratto di commissione per una Casa d'Asta (4/4)



2 A

REGIME DEL MARGINE E VENDITORE SENZA IVA (€)

IVA	22%		
Acquirente	6.000,00		6.000,00
Venditore	4.000,00		
Margine	2.000,00		
IVA Margine	360,66		
Acquirente	5.639,34		
IVA Margine	360,66		
	6.000,00		
Venditore	4.000,00		4.000,00
IVA a debito			
	4.000,00		
Intermediario	1.639,34		1.639,34
IVA a debito	360,66		
	2.000,00		
Erario			360,66



Nel caso di venditore non soggetto IVA, il regime del margine consente all'intermediario di avere il medesimo guadagno dei casi 1 A e 1 B

2 B

REGIME ORDINARIO E VENDITORE SENZA IVA (€)

IVA	22%		
Acquirente	6.000,00		6.000,00
Venditore	4.000,00		
Margine	#		
IVA Ordinaria	1.081,97		
Acquirente	4.918,03		
IVA Ordinaria	1.081,97		
	6.000,00		
Venditore	4.000,00		4.000,00
IVA a debito			
	4.000,00		
Intermediario	918,03		918,03
IVA a debito	1.081,97		
	2.000,00		
Erario			1.081,97



L'applicazione del regime IVA ordinario risulta meno favorevole per l'intermediario nei casi di venditore senza partita IVA



Ai fini della corretta applicazione del DDS e per individuare il prezzo di vendita da cui estrapolare l'IVA per le vendite effettuate da una casa d'asta, è corretto **scorporare la commissione d'asta (c.d. diritti d'asta) dal prezzo di aggiudicazione**.

Il DDS nasce infatti come compenso da applicare sul prezzo di vendita dell'opera in occasione della vendita successiva alla prima, allo scopo di "seguire" appunto l'eventuale incremento di valore dell'opera d'arte rivenduta sul mercato.

Ed il valore dell'opera (ovvero il suo "prezzo") non è certamente condizionato dai diritti d'asta che sono un quid pluris rispetto al prezzo.

Da un punto di vista civilistico, infatti, gli oneri aggiuntivi che vanno a sommarsi all'importo di aggiudicazione (i.e. i diritti d'asta) vengono pagati dall'acquirente non per conto del venditore (il quale intrattiene un rapporto distinto con la casa d'asta e sarà a sua volta tenuto al pagamento di un'altra commissione) ma per conto proprio, nell'ambito del rapporto instaurato solo con la casa d'asta.

Quindi, non avrebbe senso includere nella "base imponibile DDS" le somme addebitate dall'intermediario all'acquirente a titolo di commissione proprio perché il compenso è dovuto sul c.d. prezzo battuto all'asta.

Inoltre, in base all'art. 151. L. 633/1941 – DL 13 febbraio 2006 n. 118, **il prezzo della vendita**, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è **calcolato al netto dell'imposta**.



- **Contratto di Commissione con IVA Ordinaria** - in fattura viene espresso il prezzo di aggiudicazione e i diritti d'asta sui quali viene calcolata l'IVA ordinaria (qualora siano rappresentati al lordo dell'IVA si deve scorporare l'IVA da entrambe gli importi): per determinare l'imponibile del DDS **si considera solo il prezzo di aggiudicazione IVA esclusa ed esclusi i diritti d'asta**
- **Contratto di Commissione con IVA a Margine e diritti d'asta al netto dell'IVA** - in fattura potrebbe essere espresso un montante complessivo comprensivo di prezzo di aggiudicazione senza IVA (a sua volta separabile in fee dell'intermediario e quantum del venditore), diritti d'asta senza IVA e IVA al Margine: per determinare l'imponibile del DDS sarà necessario compiere alcuni passaggi:
 - Calcolare l'IVA a Margine attraverso lo scorporo del 22% dal Margine definito come differenza tra il montante complessivo e il quantum del venditore (che dovrà essere noto evidentemente)
 - Determinare la base imponibile del DDS **sottraendo dal montante complessivo l'IVA Margine calcolata e i diritti d'asta senza IVA**
- **Contratto di Commissione con IVA a Margine e diritti d'asta al lordo dell'IVA** - in fattura potrebbe essere espresso un montante complessivo comprensivo di prezzo di aggiudicazione senza IVA (a sua volta separabile in fee dell'intermediario e quantum del venditore), diritti d'asta al lordo dell'IVA e IVA al Margine: per determinare l'imponibile del DDS sarà necessario compiere alcuni passaggi:
 - Calcolare l'IVA a Margine attraverso lo scorporo del 22% dal Margine definito come differenza tra il montante complessivo al netto dei diritti d'asta comprensivi di IVA e il quantum del venditore (che dovrà essere noto evidentemente)
 - Determinare la base imponibile del DDS **sottraendo dal montante complessivo l'IVA Margine calcolata e i diritti d'asta comprensivi di IVA**

1

Regime IVA e calcolo DDS

*modalità di calcolo dell'IVA e
del DDS*

2

Casi particolari di assoggettabilità

autori e opere

3

Casi particolari di transazioni

la permuta

4

Rimborsi

casistiche e procedure

5

Gestione autorale

*amministrazione e
successione*

1. Quali sono gli adempimenti da eseguire al momento della accettazione della dichiarazione di vendita indispensabili per la corretta valutazione dell'assoggettabilità dell'artista?

- A. *Affinché sia possibile stabilire l'assoggettabilità o meno di un artista al diritto di seguito, è necessario che l'operatore dello Sportello al momento dell' accettazione della dichiarazione di vendita:*
- *controlli che il Professionista abbia inserito **nel Quadro C del Modello DDS01 i dati anagrafici dell'autore dell'opera nonché le informazioni di contatto** (telefono, e-mail, sito web);*
 - *contestualmente verifichi i dati dell'artista rispetto alle casistiche di assoggettabilità definite nella normativa.*
- B. *Nei **casi non lineari**, i quali non si possono collocare in maniera diretta nelle tre casistiche specificate dalla normativa, es.:*
- *autore nato in UE, residente in un Paese extra UE che risulta aver rinunciato alla sua nazionalità nativa,*
 - *autore nato in un Paese senza normativa DDS che risulta abitualmente residente in un Paese UE (non Italia),*
 - *autore nato e residente in un Paese senza normativa DDS che risulta anche residente temporaneo in Italia,*
- si chiede di rivolgersi alla Sezione OLAF** ai seguenti contatti: tel. 06/5990-3017 o -2998, e-mail: dds.olaf@siae.it*

2. Come considerare la nazionalità e la residenza degli eredi per la valutazione dell'assoggettabilità dell'autore defunto?

Si ricorda che ai fini della valutazione di assoggettabilità non è rilevante né la nazionalità né la residenza degli eredi.

3. Nel caso degli artisti residenti in Italia, ma cittadini degli Stati extra U.E. senza reciprocità, quali sono i parametri qualificanti per la residenza abituale?

*Attualmente la legge italiana non consente di ricavare una definizione certa dell'abitualità della residenza. Pertanto ogni caso deve essere valutato singolarmente e con attenzione. In questi casi si chiede quindi **di rivolgersi alla Sezione OLAF** ai seguenti contatti: tel. 06/5990-3017 o -2998, e-mail: dds.olaf@siae.it*

4. Le vendite delle opere realizzate in vetro o delle opere di design sono soggette al pagamento del diritto di seguito?

Con riferimento alla vendita di opere realizzate in vetro o di design, anch'esse soggette al diritto di seguito, nei casi di produzione di più esemplari, si rimanda all'art. 145 2° co. L. 633/41 per la definizione dei presupposti necessari per l'assoggettabilità.

*Vengono individuate dall'art. 145, come **soggette al DDS**, “**le copie delle opere prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore**”.*

***Non deve dunque essere versato il diritto di seguito per un'opera prodotta in serie** seppur realizzata su disegno dell'artista e dietro sua autorizzazione.*

5. Qual è la procedura SIAE per la dichiarazione della co-autorialità dell'opera?

Nel caso di opere realizzate da più artisti che presentano la modulistica per l'incasso, se viventi, è necessario allegare una dichiarazione sottoscritta da tutti gli autori con l'indicazione delle quote spettanti a ciascuno di loro.

In caso di artisti defunti si dovrà invece ricevere lo stesso tipo di dichiarazione sottoscritta dagli eredi.

L'importo totale del DDS sarà dunque suddiviso tra gli aventi diritto sulla base di tale indicazione.

6. Come si calcola il DDS per la vendita di un'opera realizzata da più autori di cui almeno uno risulta non assoggettabile?

In caso di co-autorialità dove uno degli autori dell'opera è residente o di nazionalità di un Paese dove non c'è reciprocità e dunque non è assoggettabile al diritto di seguito, l'importo dovrà in ogni caso essere versato per intero.

SIAE pertanto provvederà a liquidare l'importo totale agli artisti assoggettabili dividendolo tra essi in proporzione alle loro quote indicate nella dichiarazione di co-autorialità.

7. Artista UE, ma naturalizzato svizzero

Casistica A

Artista nato in Romania (Paese U.E.) ma naturalizzato svizzero (la Svizzera è un Paese extra U.E. che non ha recepito la normativa DDS). Siccome la Svizzera non prevede la perdita della cittadinanza del Paese d'origine in caso di naturalizzazione svizzera, **l'artista continua ad avere anche la nazionalità rumena**: quindi pur essendo di nazionalità di un Paese che non ha recepito la normativa, **risulta assoggettabile al DDS**.

Casistica B

Artista nato in Romania (Paese U.E.) ma naturalizzato svizzero e residente in Italia. Anche se avesse rinunciato alla nazionalità rumena e mantenuto solo quella svizzera, la **residenza abituale in Italia** lo qualifica come **assoggettabile al DDS**.

1

Regime IVA e calcolo DDS

*modalità di calcolo dell'IVA e
del DDS*

2

Casi particolari di assoggettabilità

autori e opere

3

Casi particolari di transazioni

la permuta

4

Rimborsi

casistiche e procedure

5

Gestione autorale

*amministrazione e
successione*

La permuta è assoggettabile al pagamento del diritto di seguito?

La **permuta**, come definito dall'art. 1552 c.c., è "il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad altro".

La **vendita**, invece ex art. 1470 c.c., è "il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo".

Entrambe tali fattispecie permettono di realizzare esattamente quel fine che il Legislatore si è proposto di raggiungere con la disciplina del diritto di seguito: **far partecipare l'autore dell'opera ai profitti derivanti dal suo sfruttamento nel corso del tempo** (cfr art. 144 delle L. 633/1941), stante l'impossibilità della riproduzione.

L'elemento che, in ogni caso, distingue la permuta dalla vendita è la mancanza di un prezzo inteso come corrispettivo in denaro.

Dunque, **nei contratti di permuta**, in assenza di prezzo, **il valore dell'opera viene determinato dalle stesse parti contrattuali. Tale valore non può essere verificato o contestato**, né sulla base di un'apposita stima effettuata da un esperto, né tramite eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia la permuta, dal punto di vista fiscale, integra un caso di incasso con corrispettivo in natura e l'art. 9 del TUIR definisce la modalità di **quantificazione del corrispettivo in natura secondo il principio del cosiddetto "valore normale"**.

Di conseguenza (per simmetria a quanto previsto dal legislatore fiscale) **possiamo considerare la permuta** – nei casi dove ci sia un regolamento a saldo in denaro, ma anche nei casi di assenza di tale regolamento a saldo in denaro – **assoggettabile al DDS** e il valore dovrà essere recuperato in base agli elementi formali disponibili (es. indicazione del valore del bene nel contratto di permuta).

Qualora tuttavia **non vi siano elementi sufficienti a determinare il valore non si potrà assoggettare la permuta al DDS**.

1

Regime IVA e calcolo DDS

*modalità di calcolo dell'IVA e
del DDS*

2

Casi particolari di assoggettabilità

autori e opere

3

Casi particolari di transazioni

la permuta

4

Rimborsi

casistiche e procedure

5

Gestione autorale

*amministrazione e
successione*

Quali sono le casistiche per eventuali rimborsi dell'incasso del diritto di seguito?
Quali sono le formalità della richiesta di rimborso?

Si definiscono le seguenti casistiche di rimborso:

Valore del pagato	Motivazione	No.	Tipologia	Documentazione richiesta
Totale	DDS non dovuto	1	Artista caduto in Pubblico Dominio	• Modulo di rimborso
		2	Artista non soggetto a DDS	• Modulo di rimborso
		3	Opera non soggetta a DDS per imponibile inferiore a € 3.000	• Modulo di rimborso • Fattura della transazione in oggetto
		4	Diritto non dovuto quando sussistono tutte e 3 le seguenti condizioni ovvero che il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore, nei tre anni precedenti la vendita e il prezzo di quest'ultima non superi € 10.000	• Modulo di rimborso • Fattura dell'acquisto • Fattura della vendita
	Transazione non finalizzata	5	Vendita annullata per dubbia autenticità dell'opera	• Modulo di rimborso • Fattura e nota di credito della transazione in oggetto
Parziale	Errato computo dell'imponibile	6	DDS pagato in eccesso per errato computo dell'imponibile	• Modulo di rimborso • Fattura della transazione in oggetto

La documentazione relativa alla richiesta di rimborso dovrà essere inviata per mail oppure per fax ai seguenti contatti:

1. Alla Direzione Generale SIAE, per le transazioni dichiarate e pagate online (e-mail: dds.olaf@siae.it e fax: 06/5990-2319);
2. Alle Sedi Territoriali di competenza, per le transazioni dichiarate e pagate presso i punti territoriali di SIAE (l'elenco delle Sedi SIAE e dei relativi contatti è disponibile sul sito web della SIAE).

La liquidazione del rimborso sarà disposta dalla Direzione Generale SIAE nel caso 1 sopra richiamato, e dalle Sedi Territoriali competenti nel caso 2 sopra richiamato (previo nulla osta della Direzione Generale).

1

Regime IVA e calcolo DDS

*modalità di calcolo dell'IVA e
del DDS*

2

Casi particolari di assoggettabilità

autori e opere

3

Casi particolari di transazioni

la permuta

4

Rimborsi

casistiche e procedure

5

Gestione autorale

*amministrazione e
successione*

1. Quali sono le formalità per regolarizzare la posizione di un autore assoggettabile al diritto di seguito (non amministrato) e che non intenda iscriversi (come associato o mandante) né a SIAE né ad una Consorella?

Gli artisti possono produrre la documentazione di seguito prevista e diventare "amministrati" anche senza essere iscritti a SIAE:

- Scheda anagrafica per la domanda di amministrazione
- Scheda IBAN
- Documento di identità

Dovrà essere inviato tutto via mail all'indirizzo e-mail: dds.olaf@siae.it.

2. Qual è la procedura SIAE per la regolarizzazione della successione ai fini del diritto di seguito?

La legge 633/41, all' art. 149 stabilisce che il diritto di seguito spetta, dopo la morte dell'autore, agli eredi secondo le norme del codice civile. In mancanza di eredi entro il sesto grado, dopo cinque anni, l'incasso relativo al diritto di seguito è devoluto ad un Fondo istituito presso l'INPS (Fondo PSMSAD) per i propri fini istituzionali.

Gli eredi, sia nel caso di successione legittima che testamentaria, per riscuotere il diritto di seguito (relativo ad un autore defunto) dovranno compilare l'opportuna modulistica richiedendola al Servizio Clienti della SIAE via mail al seguente indirizzo:

successioni.servizioclienti@siae.it.

La relativa modulistica comprende:

- Scheda anagrafica per la domanda di amministrazione da parte dell'erede
- Scheda IBAN erede
- Documento di identità dell'erede
- Certificato di morte del dante causa
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà: dati anagrafici dichiarante e dante causa con indicazione degli ulteriori eredi legittimi e copia autenticata del verbale di pubblicazione del testamento in caso di successione testamentaria